

IL RETTORE

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 10 Giugno 1998, con cui è stata istituita l'Università degli Studi di Milano - Bicocca;
- VISTA la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0012034/12 del 4 Maggio 2012 e in particolare l'art. 3;
- VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 febbraio 2014;
- VISTA la delibera del 17 marzo 2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Codice Etico;

DECRETA

ART. I - È emanato il **Codice Etico dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca** nel testo che segue:

Principi generali

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca [d'ora in avanti: Università] è una comunità ad autonomia costituzionalmente garantita che assume come fondamento la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica, l'istruzione superiore, la formazione culturale e civica della persona e l'elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale, della salvaguardia dell'ambiente.

L'Università si propone di favorire lo sviluppo di un sapere aperto all'analisi critica, allo scambio di informazioni e alla cooperazione e interazione con altre culture, con la partecipazione a pieno titolo, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, di docenti, studenti e personale tecnico - amministrativo.

L'Università individua nella prima parte della Costituzione repubblicana i suoi principi di riferimento, in particolare quelli espressi negli articoli 9 (sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica), 33 (libertà di insegnamento) e 34 (diritto allo studio per tutti)

L'Università, in conformità ai principi costituzionali, afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere etnico, ideologico, religioso, politico, economico e di genere; assicura inoltre pari opportunità sotto ogni profilo.

L'Università si impegna, attraverso la collaborazione di tutte le componenti, a promuovere la conoscenza, a garantire l'uguaglianza delle opportunità, a valorizzare il merito, a rifiutare ogni forma di discriminazione. L'Università si propone come contesto nel quale viene riconosciuta e può esprimersi la libertà e l'autonomia individuale, il dialogo e il confronto critico.

L'Università, consapevole della propria funzione culturale, sociale e formativa nei confronti dei/delle studenti, e in particolare dei giovani, del Paese e del territorio nel quale è inserita, è aperta all'innovazione scientifica, tecnologica e didattica e alle esperienze interculturali e internazionali.

L'Università promuove l'assunzione di responsabilità e la collaborazione di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, ciascuno secondo il proprio ruolo, attraverso forme di partecipazione adeguate.

L'Università, attraverso tutti i suoi componenti - docenti, personale tecnico amministrativo e studenti - si impegna a rispettare, proteggere e promuovere in ogni circostanza questi principi e questi valori e ad assumere condotte che ne siano concreta espressione.

Ciascuno, nell'ambito del proprio ruolo e della propria attività di lavoro e di studio, si impegna altresì a conoscere, diffondere e attuare il presente Codice Etico quale patrimonio condiviso di principi, valori e regole di condotta e a contribuire nel tempo al suo arricchimento in relazione ai cambiamenti culturali e sociali.

Tutti gli appartenenti alla comunità universitaria si impegnano ad improntare il proprio comportamento ai principi di correttezza, lealtà ed imparzialità nei confronti dell'istituzione universitaria e di ogni singolo appartenente ad essa, a partecipare attivamente, nelle forme previste, alla vita della comunità, ed a conoscere e rispettare le disposizioni che regolano l'utilizzo dei servizi (accesso ai parcheggi, alla rete informatica di Ateneo, accesso alle biblioteche etc.).

Art. 1

Rispetto dei diritti fondamentali e non discriminazione

L'Università garantisce a tutte/i coloro che in essa operano un ambiente di lavoro e di studio sereno in cui i rapporti interpersonali siano improntati al reciproco rispetto della libertà, dell'uguaglianza e della pari dignità.

Respinge ogni forma di discriminazione diretta o indiretta fondata, in particolare, sul genere, gli orientamenti sessuali, l'origine etnica, la provenienza geografica, la cittadinanza, l'età, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altra natura, la disabilità, le condizioni personali e sociali, il patrimonio, impegnandosi a garantire ogni forma di tutela che si renda necessaria a ciascuno/a.

Art. 2

Abusi e molestie sessuali. Mobbing

L'Università condanna qualsiasi tipo di abuso e molestia di natura sessuale, in accordo a quanto previsto dal "*Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone che studiano e lavorano nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca*" (DR n. 0027940 del 27.01.2010), al quale si rinvia.

Condanna, inoltre, qualsiasi comportamento lesivo della dignità umana che si sostanzia in forme di persecuzione psicologica tali da determinare un degrado delle condizioni di studio e di lavoro.

Art. 3

Libertà di ricerca e di insegnamento

L'Università garantisce a professori e ricercatori/ricercatrici libertà e autonomia nella scelta, nell'organizzazione e nella conduzione della ricerca scientifica.

Essa deve essere svolta con integrità, responsabilità e rispetto per tutti i soggetti coinvolti, sollecitando il dialogo, il confronto e lo sviluppo delle idee, e riconoscendo i contributi e i meriti di ciascun ricercatore/ricercatrice.

L'Università ritiene che i risultati della ricerca scientifica debbano contribuire allo sviluppo della conoscenza e al benessere della collettività.

L'Università garantisce la libertà di insegnamento di ogni docente riguardo ai contenuti, ai metodi e ai criteri di valutazione.

L'Università favorisce l'insegnamento finalizzato a promuovere l'apprendimento, motivazione all'approfondimento e alla ricerca, confronto di idee.

Persegue la qualità e l'efficacia della didattica attraverso lo stretto collegamento tra insegnamento e ricerca. Promuove ogni possibile attività di orientamento, informazione e sostegno agli/alle studenti.

Rende espliciti i criteri e le forme della valutazione.

I/le docenti si impegnano a svolgere in modo scrupoloso l'attività di ricerca e i compiti di insegnamento.

Professori e ricercatori/ricercatrici sono tenuti a garantire piena disponibilità al rapporto con gli studenti.

Gli accertamenti del profitto degli/delle studenti devono essere svolti con imparzialità ed equità.

Art. 4

Proprietà intellettuale e plagio

L'autore/autrice di un'opera dell'ingegno ha diritto ad essere riconosciuto come tale ed è tenuto a non servirsene per fini privati e a mantenere la riservatezza sui risultati raggiunti dalla stessa sino al momento della tutela e della divulgazione ufficiale.

L'Università condanna il plagio inteso come parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi/stesse o ad altri autori/autrici o nell'omissione delle citazioni e delle fonti.

Art. 5

Diritto allo studio

L'Università promuove ogni possibile iniziativa per rendere effettivo il diritto allo studio.

Predisporre strumenti e iniziative che agevolino la frequenza e lo studio in modo da garantire il riconoscimento e il rispetto delle differenze, in accordo al richiamato principio delle pari opportunità.

Organizza attività di orientamento e di tutorato, favorisce le attività gestite dagli/dalle studenti intese a rendere più produttivo lo studio e a promuovere il benessere nella vita universitaria.

Art. 6

Libertà di opinione

Ogni appartenente alla comunità universitaria è libero di esprimere, anche in forma apertamente critica, opinioni sull'attività e sul governo dell'Ateneo.

Le dichiarazioni effettuate in tal senso presso gli organi di informazione pubblica debbono comunque essere sempre improntate al rispetto personale e alla moderazione del linguaggio.

Art. 7

Promozione del merito

L'Università, nell'interesse generale, considera suo obiettivo irrinunciabile valorizzare il merito, la competenza e le capacità.

L'Università condanna ogni forma di favoritismo.

Qualsiasi soggetto appartenente alla comunità universitaria si impegna a non abusare dell'autorevolezza che deriva dalla posizione e dall'incarico ricoperto allo scopo di trarne vantaggi personali o di indurre altri soggetti a eseguire prestazioni o servizi estranei allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 8

Pubblicità e trasparenza degli atti

L'Università informa la propria azione ai principi di pubblicità e trasparenza.

Art. 9

Conflitto di interessi per i professori e i ricercatori

Gli appartenenti alla comunità accademica devono astenersi da ogni operazione o attività in cui il proprio interesse sia in contrasto con l'interesse dell'Ateneo o possa recarvi danno.

Il conflitto di interessi può essere causato:

1. da attività professionali esercitate privatamente in concorrenza oggettiva con le attività istituzionalmente svolte in Ateneo o a detrimento di esse;
2. da rapporti di lavoro o consulenza con enti di tutoraggio universitario;
3. dal partecipare o assumere decisioni in attività, procedure o procedimenti in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi personali o del coniuge, di conviventi, parenti o affini entro il secondo grado;
4. dalla utilizzazione di informazioni acquisite nell'Ateneo a vantaggio personale o di congiunti;
5. dallo svolgimento di attività lucrative o dalla partecipazione a enti o società commerciali, professionali o d'impresa in cui venga impropriamente sfruttata la propria posizione accademica;
6. dalla trattativa e dalla stipulazione di contratti effettuate per conto dell'Ateneo che si risolvano in vantaggi personali o di congiunti.

Art.10

Uso delle risorse dell'Università

I componenti dell'Università devono usare le risorse in maniera responsabile e diligente in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Università.

A nessun componente è consentito utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli dell'istituzione universitaria, o in ogni caso non espressamente approvati da quest'ultima.

Art. 11

Uso del nome e della reputazione dell'Università

Ogni appartenente alla comunità universitaria si impegna a promuovere e a rispettare il buon nome e la reputazione dell'istituzione.

A nessun componente dell'Università è consentito:

- a) utilizzare in modo non autorizzato o improprio il logo e il nome dell'Università;
- b) spendere il nome dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate;
- c) esprimere punti di vista strettamente personali spendendo il nome dell'Università.

Art. 12

Armonizzazione con i Codici di comportamento dei dipendenti pubblici

Le disposizioni del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'Ateneo integrano le disposizioni del presente Codice per i docenti, i ricercatori ed il personale tecnico amministrativo secondo le

modalità ed i limiti in essi richiamati. Per gli studenti restano ferme le disposizioni regolamentari vigenti.

Art. 13

Commissione Etica

L'Università di Milano-Bicocca istituisce una Commissione Etica, con il compito di

- a) promuovere la diffusione e la conoscenza del Codice Etico;
- b) esprimere pareri sull'interpretazione, applicazione e integrazione del presente Codice;
- c) fornire assistenza a chiunque sia stato oggetto di atti o comportamenti lesivi del Codice Etico;
- d) segnalare agli organi competenti i responsabili delle violazioni del Codice Etico;
- e) favorire per quanto possibile la composizione amichevole delle controversie.

La Commissione può essere consultata dagli organi accademici o dalla commissione disciplinare.

Gli atti della Commissione devono essere motivati.

ART. II - Le disposizioni emanate con il presente Decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello in cui sono pubblicate all'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Prof. Maria Cristina Messa

Rif. MCM/MR/EM/cdp